SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 312

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, RUFFINO, ALIVERTI, SAPORITO, FONTANA Elio, BUTINI e BOMPIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 132 del codice della strada e introduzione dell'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. – La riforma del codice della strada è stata più volte oggetto di dibattiti nelle Aule parlamentari ed in particolare nelle competenti Commissioni. Dibattiti che hanno evidenziato l'unanime volontà di privilegiare la soluzione dei problemi indubbiamente complessi, legati alla sicurezza stradale.

Già nella passata legislatura, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica – su iniziativa del Governo e su proposta di alcuni parlamentari – avevano licenziato un testo che non è diventato legge per la fine anticipata della legislatura.

Il provvedimento, prendendo atto peraltro dei ritardi accumulati dal nostro Paese per la soluzione dei delicati problemi connessi alla sicurezza stradale, si muove seguendo la seguente scelta metodologica:

1) recepire immediatamente la direttiva europea;

2) accogliere tutte quelle proposte esistenti in sede parlamentare aventi attinenza con il rilascio delle patenti;

3) inserire alcune norme in materia di sicurezza la cui introduzione nell'ordinamento italiano appare improcrastinabile;

4) rinviare la discussione di altri provvedimenti in sede di esame del disegno di legge di iniziativa governativa riguardante la revisione del codice della strada.

Il presente disegno di legge si articola lungo un'ottica più limitata, anche per favorire la sollecita approvazione del provvedimento e

tende a disciplinare, in modo nuovo, i problemi relativi alla guida in stato di ubriachezza e l'obbligatorietà delle cinture di sicurezza.

L'articolo 1 modifica integralmente l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.

Nella stesura dell'articolato proposto in sede di Commissione lavori pubblici, la stessa ha approfondito l'argomento già approvato dalla Camera dei deputati che consentiva agli ufficiali, funzionari ed agenti di sicurezza un intervento immediato per l'accertamento del grado alcoolimetrico mediante esame dell'aria espirata, avvalendosi dei dati desunti dall'Istituto di medicina legale dell'Università del Sacro Cuore di Roma, nonchè, dai tecnici dei Ministeri dell'interno e della sanità.

Tenendo, peraltro, presente il parere della 12ª Commissione permanente, si è pervenuti ad una formulazione più completa, in quanto viene affrontato anche il problema di guida sotto l'influenza di sostanze psicotrope. Per quanto riguarda l'accertamento del grado alcoolimetrico, si propone di rinviare la determinazione degli strumenti e delle procedure idonee a tale misurazione a un decreto interministeriale dei Ministri dei trasporti, della sanità e dell'interno.

Relativamente alle cinture di sicurezza, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 riguardano l'obbligatorietà delle cinture di sicurezza, la loro tipologia, lo scaglionamento delle date per l'entrata in vigore delle singole disposizioni e le sanzioni per i trasgressori.

Viene previsto che la tipologia delle cinture corrisponda al marchio di omologazione stabilito dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU (ECE-ONU) e sono fissate le penalità per i contravventori delle disposizioni.

Anche questi articoli rappresentano delle scelte politiche fatte dal nostro Paese per prevenire i rischi ed i danni in caso di incidenti.

La novità più evidente è costituita dall'obbligatorietà dell'uso delle cinture di sicurezza anche per i posti posteriori; anche questo è stato un tema piuttosto dibattuto. A parte le statistiche e l'esempio che ci viene dalla maggior parte dei Paesi europei, gli studi effettuati e gli esperimenti nei Paesi che già le hanno adottate dimostrano l'utilità delle cinture: si riscontra un dimezzamento dei decessi e dei feriti gravi e la riduzione del 50 per cento delle lesioni cagionate ai passeggeri.

L'articolo 5 concerne la disciplina dei sistemi di trattenimento dei bambini e lo scaglionamento delle date per l'entrata in vigore delle relative disposizioni.

Viene previsto che i casi di esonero dall'obbligo di usare le cinture di sicurezza e di utilizzare i sistemi di ritenuta saranno determinati con decreto interministeriale.

L'articolo 7 costituisce un'integrazione dell'articolo 1 in quanto in esso si stabilisce che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato il decreto interministeriale per la definizione delle procedure per la rilevazione, da parte degli organi territoriali competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso delle sostanze alcooliche.

Considerata l'importanza dei problemi connessi alla sicurezza stradale, si confida nella sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

«Art. 132. - (*Guida in stato di ebbrezza*). – *1*. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente, o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'articolo 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento immediato con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza e non può proseguire nella guida per un periodo di almeno tre ore dall'accertamento stesso.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma quarto, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

7. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

8. In caso di incidente, o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di cui all'articolo 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'articolo 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso.

9. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

Art. 2.

1. I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1974, n. 105, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1988, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori.

2. I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cintura di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1987.

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 devono essere del tipo approvato, recare il marchio di omologazione ai sensi del relativo decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1983, n. 86, e avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al decreto medesimo.

Art. 3.

1. I veicoli a motore della categoria M1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati

prima del 1° gennaio 1978, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza dei posti anteriori entro il 31 dicembre 1988.

2. Le cinture di sicurezza di cui al comma 1 possono essere, a scelta dell'utente, del tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgitore, oppure del tipo subaddominale. Le cinture stesse devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del regolamento n. 16 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Le disposizioni relative all'obbligo dell'equipaggiamento con cinture di sicurezza non si applicano ai veicoli non predisposti sin dall'origine con i punti di attacco specifici.

4. Sono esenti dall'obbligo dell'adozione delle cinture di sicurezza le automobili di interesse collezionistico iscritte negli appositi registri.

Art. 4.

1. I veicoli a motore della categoria M1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, immatricolati a partire dal 1° gennaio 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 576 del 20 luglio 1981.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982.

Art. 5.

1. Dal 1° gennaio 1988 i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli della categoria M1 e N1, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Dal 1° gennaio 1989 i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 e N1 soltanto se

trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. A far data dal 1° gennaio 1989, il conducente e i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

4. Le caratteristiche della cintura di sicurezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione ed i controlli dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

5. Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al comma 4 siano oggetto di direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità economiche europee recepite in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

6. Il conducente del veicolo è responsabile delle violazioni alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonchè di quelle contenute nella presente legge e relative all'equipaggiamento con cinture di sicurezza e con sistemi di ritenuta ed alla loro utilizzazione, per ciascuna delle quali violazioni è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000.

7. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta.

Art. 6.

1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motori e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero non utilizzati, sono

soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.

Art. 7.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, stabilisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi territoriali competenti, degli incidenti stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.